

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Culturale Punto in Movimento", con sede legale in Verona, Vicolo Madonnina n.9.

ARTICOLO 2

L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposti per legge.

ARTICOLO 3

L'associazione pone come scopo statutario ed attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione della cultura, dell'arte teatrale e cinematografica.

- a) l'allestimento di spettacoli teatrali in lingua e/o in dialetto, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente; riguardo l'attività teatrale, cinematografica e di spettacolo, dato il carattere volontario e dilettantistico di questa attività, ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate;
- b) la promozione della pratica teatrale e cinematografica con l'organizzazione di corsi e stages di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni (attore, tecnico, regista, scenografo, costumista, etc.etc...) rivolti esclusivamente, o in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate;
- c) la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale e cinematografica, anche mediante la organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;

- d) la realizzazione di iniziative editoriale, in stampa, video, o altro, di studio ed approfondimento riguardanti la cultura in genere e specificatamente l'attività teatrale e della cinematografia;
- e) la realizzazione e l'allestimento di eventi cinematografici, sia sotto forma di spettacoli che nella realizzazioni di filmati lungo, medi o corto metraggi, finalizzati alla diffusione della cultura, adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente;
- f) lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro e della cinematografia anche attraverso l'organizzazione di saggi e mostre;
- g) l'affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale e cinematografica;
- h) la valorizzazione e lo sviluppo della aggregazione e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;
- i) la promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale;
- j) promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale.

Per queste attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

L'Associazione potrà aderire e/o mantenere rapporti con organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno per scopo la diffusione e la promozione della cultura teatrale e cinematografica.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato estraneo all'associazione.

L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, e finanziaria, necessaria ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

ARTICOLO 4

L'Associazione ha durata di anni 10, prorogabile mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 5

L'associazione non ha scopo di lucro.

Essa si finanzia con:

- a) le quote dei soci, fissate dal consiglio Direttivo;
- b) eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- d) i proventi di gestione;
- e) ogni altro provento comunque conseguito.

ARTICOLO 6

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

TITOLO II: I SOCI

ARTICOLO 7

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro , persone fisiche e giuridiche, che condividono le finalità di cui all'art.3 del presente Statuto e intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità stesse.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati.

I soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale, di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto alle Assemblee.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione.

I soci possono essere radiati per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa, secondo le

modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo;

c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

TITOLO III : ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 8

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo di quello in corso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci, oppure la richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione e spedito per posta, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e seconda convocazione.

La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità, di cui ai commi precedenti, sana il vizio.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato a maggioranza semplice tra i soci presenti, il quale, a sua volta, nomina un segretario verbalizzante.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art.2532, secondo comma, del Codice Civile.

Le decisioni dell'Assemblea Nazionale sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i seguenti casi:

- a) per le modifiche allo Statuto è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei soci;
- b) per lo scioglimento anticipato dell'Associazione, fatte salve le norme di legge, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.

ARTICOLO 9

Sono compiti dell'Assemblea sovrana dei soci:

- a) approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo dell'Associazione relativo all'anno precedente e su quello preventivo dell'anno in corso;
- c) eleggere, tra i propri soci, i membri del Consiglio Direttivo, che resteranno in carica per 10 anni designando le singole funzioni (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Consigliere);
- d) deliberare sulle relazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo.
- e) deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- f) deliberare sullo scioglimento dell'associazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente;

- b) il Vicepresidente;
- c) il Segretario;
- d) i Consiglieri, in numero minimo di 5 e massimo di 8 .

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ARTICOLO 11

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) decidere circa la stipula tutti i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) delibera circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- f) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- g) formulare i regolamenti per il funzionamento dell'associazione;
- h) decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;

i) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ARTICOLO 12

La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vicepresidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ed, in sua assenza, il Vicepresidente hanno il compito di:

- a) convocare l'Assemblea;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il Registro dei Verbali dell'Assemblea, il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il Registro dei soci, salvo che a Tali mansioni non siano delegati il Segretario o un Tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo;
- d) firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'associazione.

TITOLO IV : PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 13

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari dei soci;
- c) da contributi, erogazioni e lasciti diversi;

d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;

ARTICOLO 14

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

TITOLO V : RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

ARTICOLO 15

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo di gennaio al trentuno di dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso un a eventuale separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

TITOLO VI : SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 16

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci: è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo

se approvata da almeno due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.